

**ALLEGATO 1 : TESTO COMPARATO**  
**INTEGRAZIONI EVIDENZIATE IN GRASSETTO. ABROGAZIONI EVIDENZIATE IN CORSIVO CON**  
**SOTTOLINEATURA.**

**CAPO I**  
**Consiglio Comunale**

**Art. 11**  
**Competenze del Consiglio**

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli (*sequenti*) atti fondamentali contenuti nell'art. 42 TUEL e ss.mm.ii.ed in particolare :

- a) **statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'*articolo 48*, comma 3 , criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;**
- b) **programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;**
- c) **convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;**
- d) **istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;**
- e) **organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;**
- f) **istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;**
- g) **indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;**
- h) **contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;**
- i) **spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;**
- l) **acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;**
- m) **definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.**

**TESTO PRECEDENTE**

- a) *Gli statuti dell'Ente e delle Aziende speciali e la loro revisione.*
- b) *I Programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei Lavori Pubblici, i Bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i Conti consuntivi, i Piani Territoriali ed Urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad esse, i pareri da rendere nelle dette materie, i Piani Particolareggiati ed i Piani di Recupero.*
- c) *Le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative.*
- d) *L'istituzione, i compiti, le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione.*
- e) *L'assunzione diretta dei Pubblici servizi, la Costituzione di Istituzioni e di Aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente locale a società di Capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione.*
- f) *L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.*

- g) Gli indirizzi da osservare da parte delle Aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) La contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari.
- i) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previste in atti fondamentali del consiglio o che non costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta e del segretario o di altri funzionari;
- k) La definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge;
- l) Regolamenti comunali, eccetto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- m) Istituire le Commissioni Consiliari determinandone la competenza e la composizione;
- n) La nomina del difensore civico.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti del presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

## **Art. 27 Sindaco**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella Legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico ed i casi di cessazione della carica.
2. Egli presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento.
3. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Generale o al Direttore Generale se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
4. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e potere d'indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5. Il Sindaco, entro il termine fissato dall'art. 18 del presente Statuto, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato.
6. Il Sindaco provvede, nell'ambito dei criteri stabiliti dalla Regione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le associazioni di categoria, le associazioni di consumatori e degli utenti più rappresentative, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi. Inoltre provvede, di concerto con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, a determinare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze lavorative e sociali della collettività.
7. Il Sindaco, **in relazione alla rappresentanza processuale** (al contenzioso), sta in giudizio direttamente **senza necessità di essere autorizzato dalla Giunta comunale** (o mediante apposita delega rilasciata a favore del Responsabile dell'Ufficio ovvero mediante apposita convenzione stipulata con professionista o studio professionale)
8. In caso di assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

## **Art. 28 Attribuzione di amministrazione**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente e può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori. Per le materie di cui all'art. 38, comma 1, lett. a), b), c) e d), nonché art. 10 della legge n. 142/1990 le deleghe possono essere estese anche ai Consiglieri comunali. **Il Sindaco può attribuire ai Consiglieri comunali incarichi di**

**collaborazione, al di fuori delle materie delegate agli assessori, circoscritti all'esame ed alla cura di affari specifici, che non implicino la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.**

2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed in particolare:

- a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'*(art. 6 della L. 142/90)* **art. 8 TUEL**;
- d) adotta provvedimenti contingibili e urgenti, previsti dalla legge, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- e) nomina il segretario generale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

### **Art. 32**

#### **Composizione e Presidenza**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di (sette) cinque assessori e comunque entro la misura massima prevista dalla legge, di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco.

2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice Sindaco.

3. Non possono far parte della Giunta comunale il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidatura, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori all'atto della nomina devono accettare l'incarico dichiarando di possedere i requisiti previsti.

5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa automaticamente dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

6. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali, ai rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni ed agli amministratori delle Istituzioni e delle Aziende speciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune, nonché presso società a partecipazione pubblica locale.

7. Gli assessori assistono ai lavori del Consiglio con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza.

8. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.

9. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno anche senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà dei componenti, compreso il Sindaco. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi legittimamente presiede la Giunta.

10. Alla sostituzione di singoli componenti dimissionari, dichiarati decaduti o revocati dal Sindaco o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

11. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori, in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui ai precedenti articoli.

12. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

13. Gli assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

#### **Testo precedente**

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di sette assessori di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il vice Sindaco.

3. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati nel numero massimo di due assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
4. Gli assessori (esterni) possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nelle discussioni, ma non hanno diritto di voto.

### Art. 36 Attribuzioni della Giunta

1. In generale la Giunta:
  - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, del Segretario Generale, del direttore o dei responsabili dei servizi comunali;
  - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
  - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni **organizzative a titolo esemplificativo**:
  - a) approva il piano esecutivo di gestione (PEG);
  - b) approva le variazioni al piano esecutivo di gestione;
  - c) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
  - d) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  - e) (nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici, su proposta del responsabile del servizio interessato;)
  - f) (nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario generale;)
  - g) determina le tariffe delle imposte, delle tasse, dei contributi e corrispettivi dei servizi gestiti dall'ente;
  - h) **approva la dotazione organica del personale** (adotta le piante organiche) e le relative variazioni;
  - i) (stipula i mutui espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio comunale;)
  - j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
  - k) (nomina i membri delle commissioni di gara ed ha facoltà di revocare l'appalto per ragioni di interesse pubblico);
  - l) nomina i componenti del nucleo di valutazione e del controllo strategico;
  - m) affida incarichi professionali;
  - n) approva l'erogazione di contributi straordinari e la realizzazione di lavori pubblici di somma urgenza;
  - o) approva varianti in corso d'opera;
  - p) fissa l'entità **massima** dell'indennità di posizione e di risultato a beneficio dei responsabili dei servizi, sentito il nucleo di valutazione e di controllo strategico.

### Art. 38 Norme comuni agli organi

1. Ai sensi dell'art. 13 L. 06.07.2012 n. 96, entro tre mesi dalla data delle elezioni i candidati anche non eletti devono presentare una dichiarazione concernente le spese per la campagna elettorale o l'attestazione di essersi avvalsi solo di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, movimento o lista di appartenenza. La dichiarazione va presentata al Presidente del Consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, con il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute;
2. I partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare al Presidente del Consiglio comunale entro 45 giorni dall'insediamento il consuntivo relativo alle spese per la campagna e alle fonti di finanziamento. Tale consuntivo va depositato anche presso l'Ufficio elettorale centrale.

### **SEZIONE IV ABROGATA DA ART. DA 49 A 57** **DIFENSORE CIVICO** **ART. 49 SOSTITUITO DAL SEGUENTE ARTICOLO UNICO:**

#### art. 49 Difensore civico territoriale

- 1. La funzione di difesa civica comunale può essere svolta dal Difensore civico dell'Amministrazione provinciale di Teramo, se ed in quanto ivi istituito, mediante stipula di apposita convenzione.**
- 2. Il difensore civico territoriale, in virtù della convenzione di cui al comma precedente, agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. Le funzioni esercitate sono quelle contenute nello Statuto della Provincia di Teramo.**
- 3. Il Difensore civico territoriale invia annualmente al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta, che può contenere suggerimenti e proposte per l'Amministrazione.**

## **ABROGATI DA ART. 49 AD ART. 57**

### **Art. 49**

#### **Istituzione**

1. È istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.
3. Il Difensore Civico deve essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea: scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio o equipollenti, nonché dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con rapporti di servizio con pubbliche amministrazioni, nonché con incarichi ufficiali di partiti politici.
5. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro 20 giorni dalla contestazione.

### **Art. 50**

#### **Elezione del difensore civico**

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio comunale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Ciascun cittadino, che abbia i requisiti di cui al precedente articolo, può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispose apposito elenco, previo controllo dei requisiti.

### **Art. 51**

#### **Durata in carica e revoca del Difensore Civico**

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e può essere confermato con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.
3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

### **Art. 52**

#### **Funzioni**

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli Enti e le Aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.
2. Il Difensore Civico effettua il controllo eventuale di legittimità sugli atti della Giunta e del Consiglio, ai sensi dell'art 17 -commi 38 e 39 della L.127/97.

3. E' facoltà del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità e del buon andamento delle attività della Pubblica amministrazione, di presenziare, senza diritto di voto o d'intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
4. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.
5. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

### **Art. 53** **Modalità di intervento**

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del Comune o gli Enti ed Aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 20 giorni senza che abbiano ricevuto risposta, o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.
2. La richiesta d'intervento può essere scritta o verbale e nulla è dovuto per essa né all'Amministrazione comunale né al Difensore civico.
3. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.
4. In occasione di tale esame il Difensore Civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediata notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al Segretario Generale.
5. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli Enti ed Aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.
6. Il Difensore Civico non può intervenire:
  - a) su atti dell'amministrazione di contenuto meramente politico;
  - b) su atti o procedimenti avverso i quali siano già stati prodotti ricorsi davanti a organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria.
7. Il Difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l'autorità giudiziaria penale.

### **Art. 54** **Relazione al Consiglio comunale**

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

### **Art. 55** **Mezzi del Difensore civico**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il Difensore Civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale, nei limiti delle proprie disponibilità. L'eventuale assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico è stabilita con deliberazione della Giunta.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale; per le funzioni di che trattasi dipende dal Difensore Civico.
3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore Civico, che ne diviene assegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

### **Art. 56** **Trattamento economico**

1. Al Difensore Civico spettano le indennità di funzione, le indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori Comunali.
- 2.

#### **Art. 57**

#### **Rapporti con il Difensore civico regionale e provinciale**

1. Il Difensore Civico comunale, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del Difensore Civico regionale o provinciale, la trasmette ai rispettivi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

#### **Art. 60** **Consorzi**

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Provincia per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. (25 della legge 142/90) **31 TUEL**.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

#### **Art. 61** **Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
5. La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art. (27 della legge 8.6.90 n. 142) **34 TUEL** e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

#### **Art. 65** **(Dirigenza) Responsabili degli uffici e dei servizi**

1. I Dirigenti o **Responsabili di Area**, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi individuati dagli organi di governo dell'Ente.
2. I Dirigenti o **Responsabili**, in conformità di quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro propri della struttura da essi diretti, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali loro necessari.
3. I Dirigenti / Responsabili preposti ai settori sono tenuti annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo. Tale programma viene approvato dalla Giunta, secondo modalità che garantiscono il contraddittorio, e costituisce il riferimento per la valutazione della responsabilità

dirigenziale. I Dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla Giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.

4. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge, dal presente statuto, ad altri organi del Comune, spetta ai Dirigenti o **Responsabili**, preposti ai settori, e limitatamente alle materie di loro competenza:
  - a) l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, secondo criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, o da deliberazioni comunali, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
  - b) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono la responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
  - c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide, ed ogni altro atto costituenti manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
  - d) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
  - e) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;
  - f) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
  - g) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative;
  - h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori;
  - i) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
  - j) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione d'impegno di spesa;
5. I regolamenti possono individuare ulteriori categorie di atti da attribuire alla competenza dei dirigenti.
6. Fino a quando non sono coperti i posti di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui ai precedenti commi sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi.

#### **Art. 66**

##### **Nomina dei responsabili degli uffici**

1. Il sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi; *attribuisce* e definisce **le funzioni** e gli incarichi dirigenziali sentito il parere del segretario generale (*o, se nominato, del direttore generale*), in base a criteri di professionalità dimostrata e di esperienza acquisita nell'ente.
2. Quando non è possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'ente, l'attribuzione delle funzioni di cui al I comma può avvenire a soggetti esterni ai sensi (*del 5 comma dell'art. 51 della legge 142/90*) **dell'art. 110 TUEL**, con contratto a tempo **determinato da stipularsi con procedura pubblica** (*professionisti*) che siano in possesso **della professionalità** (*caratteristiche*) richiesta per la copertura del posto.

#### **Art. 68**

##### **Ufficio d'indirizzo e di controllo**

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato, purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui (*all'art.45 del D.Lgs. n°504/92*) all'art. 242 TUEL.

#### **Art. 70**

##### **Funzioni del Segretario Generale**

1. Il Segretario generale svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o conferitegli dal Sindaco, assistendo gli organi del Comune nell'azione amministrativa. In particolare:
  - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
  - b) roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;



- c) *(presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e) Riceve le dimissioni del Sindaco e degli assessori nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.*
- d) Assume le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.**
- e) Esercita tutte le funzioni attribuitegli dai regolamenti o con atto Sindacale.**
2. *(Il segretario generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione al difensore civico delle deliberazioni giuntali e consiliari relative ad alcune materie individuate dall'art. 17, comma 38, della legge n° 127/1997.)*
3. Il Segretario Generale (o il Direttore generale), sulla base di un atto del Sindaco, adotta gli atti di competenza dei **Responsabili** o Dirigenti in caso di loro inerzia o per gravi motivi, previa verifica **dei presupposti da parte del (del controllo di gestione)** nucleo di valutazione, ovvero in caso di vacanza del posto unicamente per atti urgenti ed indifferibili.

#### **Art. 72 ABROGATO** **Direttore generale**

1. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, il sindaco previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale con stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

#### **Art. 73 ABROGATO** **Compiti del direttore generale**

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive, che a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può precedere alla sua revoca, previa delibera della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.
4. Le funzioni del Direttore generale vengono specificate dal regolamento organico.

#### **Art. 77** **Contabilità comunale: il bilancio**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato, e nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità e della integrità e del pareggio finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura: -per quanto riguarda la spesa per missione, programma e titolo ; - per quanto riguarda le entrate per titolo e tipologia.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto deliberativo di giunta o di consiglio è nullo di diritto ai sensi del comma (5, articolo 55, della legge n. 142/90) 1, articolo 191 TUEL. Sulle determinazioni dei responsabili dei servizi che comportano impegno di spesa va apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. (6 – comma 11, della legge 15.05.97 n°127) 49 TUEL. Senza tale visto l'atto non è esecutivo ed è quindi privo di efficacia.

#### **Art. 80** **Collegio dei revisori dei conti**

1. **Il Collegio dei revisori dei conti è sorteggiato dall'elenco dei revisori dei conti degli enti locali con le modalità indicate dal D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, art. 16/bis comma 25.** *(Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri)*
2. *(I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. Durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.)*
3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti del comune, possono depositare proposte e segnalazioni rivolte agli organi comunali. Hanno facoltà di partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio e della giunta.
4. Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
5. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
7. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.